

REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

*ACN*

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 16/12/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CLAUDIA SQUASSONI

Dott. AMEDEO FRANCO

Dott. RENATO GRILLO

Dott. GUICLA MULLIRI

Dott. CHIARA GRAZIOSI

- Presidente - SENTENZA  
N. 3702/2014

- Consigliere -

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 27276/2014

- Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE  
DI RAVENNA

nei confronti di:

CAPPUCCI JAURES N. IL 01/08/1960

FONTANA FABRIZIO N. IL 20/10/1966

avverso l'ordinanza n. 15/2014 TRIB. LIBERTA' di RAVENNA, del  
08/05/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *A. Policastro*  
*di un'elencato con un'invio*

Udit i difensor Avv.: *Arces Giovanni d. Rome*

## RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza dell'8 maggio 2014 il Tribunale di Ravenna in funzione di Giudice del Riesame, in accoglimento delle istanze di riesame proposte nell'interesse di CAPPUCCI James e FONTANA Fabrizio indagati (nelle rispettive qualità di committente e progettista dei lavori) dei reati di cui agli artt. 181 comma 1 bis D. Lgs. 42/04 (costruzione su area boschiva soggetta a vincolo paesaggistico senza autorizzazione della competenze autorità) e 44 lett. c) D.P.R. 380/01 (realizzazione di una lottizzazione a scopo edificatorio), annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Ravenna le opere edilizie realizzate dai detti indagati.

1.2 Nell'annullare il provvedimento cautelare il Tribunale riteneva insussistente il *fumus criminis*, escludendo che l'edificio oggetto del sequestro fosse in corso di costruzione come ipotizzato dal Pubblico Ministero e ciò sulla base di riscontri fotografici che deponevano per l'intervenuta ultimazione delle opere, quanto meno nella loro totalità. Anche con riferimento alla ipotizzata fattispecie della lottizzazione abusiva, il Tribunale escludeva il *fumus criminis* ritenendo che non si fosse in presenza di una lottizzazione cd. "negoziale" (potendosi, al più, prospettare una lottizzazione cd. "materiale", nel caso in esame insussistente trattandosi di un unico corpo di fabbrica suddiviso in più unità abitative esteso mq. 651 ed insistente un'area di mq. 2,673 che non imponeva la stipula di apposita convenzione lottizzatoria, anche perché detto edificio era ubicato all'interno di un'area precedentemente lottizzata e provvista di opere di urbanizzazione primaria). Il Tribunale escludeva anche la sussistenza del *periculum in mora* in relazione alla avvenuta pressochè totale ultimazione delle opere edilizie.

1.3 Avverso la detta ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica che denuncia inosservanza della legge penale (art. 44 D.P.R. 380/01) in punto di ritenuta insussistenza della lottizzazione, rilevando che il Tribunale avrebbe circoscritto la propria analisi alla sola fattispecie della lottizzazione abusiva a scopo edilizio, nulla argomentando, però, in ordine alla necessità della preventiva autorizzazione paesaggistica che rendeva illegittimo il permesso di costruire trattandosi di area vincolata paesaggisticamente. Osserva il Pubblico Ministero ricorrente che, anche a voler considerare inconfigurabile il reato di lottizzazione abusiva, in ogni caso andava valutata la fattispecie alla luce della illegittimità del permesso di costruire in quanto rilasciato in assenza della preventiva e necessaria autorizzazione paesaggistica che giustificava pienamente, così come ritenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari, il disposto sequestro preventivo poi annullato dal Tribunale ravennate. Quanto, poi, al profilo attinente al *periculum in mora*, il Pubblico Ministero denuncia altra violazione d inosservanza della legge penale (art. 44 lett. c) D.P.R. 380/01) in quanto le opere edilizie non erano ultimate (essendo state definite solo quelle strutturali), e i rilievi fotografici costituivano la prova – ritenuta superata dal Tribunale – della necessità di svolgere ulteriori lavori mediante i macchinari esistenti in loco e raffigurati nelle fotografie allegate. Argomenta, al riguardo, il Pubblico

1

8

Ministero ricorrente che, anche a voler considerare ultimate le opere, in ogni caso il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'impatto sul territorio e sull'ambiente circostante della costruzione e degli effetti perduranti collegati alla natura permanente del reato.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato. Come esposto nella parte introduttiva della presente sentenza, la vicenda oggetto del ricorso proposto dal Pubblico Ministero concerne la realizzazione di un edificio di vaste dimensioni suddiviso in più unità abitative (da qui l'ipotizzata, in via astratta, lottizzazione di tipo cd. "materiale") insistente su area vincolata ed assoggettata a specifica tutela paesaggistica. In relazione alla contestazione provvisoria enunciata al capo B) – ma i rilievi possono ben essere estesi alla contestazione di cui al capo A) – è del tutto evidente la inosservanza della legge penale in cui sarebbe incorso il Tribunale, in quanto nulla viene argomentato circa la sorte del permesso di costruire rilasciato dalle autorità comunali per una costruzione che, in quanto inserita in area vincolata, avrebbe richiesto il preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica senza la quale il permesso di costruire sarebbe del tutto illegittimo.

2. Va rilevato in via preliminare che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso soltanto per violazione di legge, intendendosi per tale sia quella concernente *errores in procedendo* che quella concernente *errores in iudicando* ed, ancora, quella derivante da vizi motivazionali così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le tante Sez. 1<sup>^</sup> 31.1.2012 n. 6821, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5<sup>^</sup> 13.10.2009 n. 43068, Bosi, Rv. 245093; s.u. 29.5.2008 n. 25932, Ivanov, Rv. 239692).

2.1 Nel caso in esame nessuna motivazione viene sviluppata dal Tribunale in ordine al profilo del *fumus criminis* relativo alla costruzione – peraltro non ancora definita sotto un aspetto squisitamente urbanistico – munita di un preventivo permesso di costruire da ritenersi illegittimo in quanto rilasciato in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica. La motivazione del Tribunale resa per giustificare l'accoglimento della istanza di riesame si arresta, infatti, al mero aspetto della lottizzazione negoziale, sorvolando del tutto su quella materiale, e nulla dice in merito alla legittimità intrinseca del provvedimento concessorio.

3. Sotto altro profilo, il ricorso del P.M. pone in rilievo anche la parte riguardante il *periculum in mora* che il Tribunale si è limitato, *sic et simpliciter*, ad escludere, senza svolgere una, sia pur minima, considerazione atta a giustificare tale conclusione.

3.1 E' appena il caso di ricordare – come si ricava dalla lettura dell'ordinanza impugnata – che l'opera edilizia in questione ricade su area vincolata e che i lavori dovevano ritenersi ultimati in quanto definiti nella parte strutturale, completati per ciò che concerne gli interni

destinati a spazi abitativi e mancanti solo di parte della recinzione eterna (pag. 4 dell'ordinanza impugnata).

3.2 Se queste sono le premesse, è evidente la violazione di legge in cui è incorso il Tribunale in quanto, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di violazioni edilizie, ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, la sola esistenza di una struttura abusiva, realizzata senza autorizzazione e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico integra il requisito dell'attualità del pericolo, indipendentemente dall'essere l'edificazione ultimata o meno, posto che l'offesa al territorio e gli effetti lesivi all'equilibrio urbanistico perdurano e sono, anzi, aggravati dall'utilizzazione della costruzione ultimata. Trattandosi di reato di natura permanente, essa legittima il sequestro preventivo delle opere edilizie realizzate in zona sottoposta a vincolo anche nel caso di ultimazione dei lavori, perché l'esecuzione di interventi edilizi in zona vincolata ne protrae nel tempo e ne aggrava le conseguenze, determinando e radicando il danno all'ambiente ed al quadro paesaggistico che il vincolo ambientale mira a salvaguardare; senza dire che nessun rilievo assume una eventuale ultimazione delle opere, in quanto il rischio di offesa al territorio ed all'equilibrio ambientale, a parte l'effettivo danno al paesaggio, perdura in stretta connessione con l'utilizzazione della costruzione ultimata (per tali concetti v. Sez. 2<sup>^</sup> 14.5.2008 n. 23681, Cristallo, Rv. 240621; Sez. 3<sup>^</sup> 19.5.2009 n. 30932, Tortora, Rv. 245207; idem 18.9.2013 n. 42363, Colicchio, Rv. 257526).

3.3 Ai detti criteri non si è attenuto il Tribunale né con riferimento alla prospettata ipotesi del reato urbanistico, in considerazione della superficialità della indagine compiuta con specifico riguardo alla assenza della preventiva autorizzazione paesaggistica, né con riferimento al *periculum in mora*, in ordine al quale nessuna traccia, sia pur fuggevole, di motivazione è dato evincere dal testo del provvedimento impugnato.



3.4 In presenza, pertanto, di una motivazione sostanzialmente assente (con riguardo al *fumus criminis* per il reato urbanistico) e di tipo apparente (con riguardo all'escluso *periculum in mora*), si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ravenna che, in diversa composizione, provvederà a fornire la necessaria motivazione in aderenza ai principi di diritto enunciati da questa Corte Suprema.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ravenna.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2014

Il Consigliere estensore  
Renato Grillo



Il Presidente  
Claudia Squassoni

